

## VERBALE

**dell'INCONTRO tra le rappresentanti dell'OSSERVATORIO  
NAZIONALE DUL DIRITTO DI FAMIGLIA e i GIUDICI competenti  
del TRIBUNALE ORDINARIO e del TRIBUNALE PER I  
MINORENNI DEL 25.02.2010**

Presenti: Dr. Fliri, Dr. Zanon, Dr. Roilo, Dr. Platzer, Dr. Montagnoli, Dr. Pappalardo, Dr. Pol, Dr. Schönsberg, Avv. Christine Mayr, Avv. Alexa Pobitzer, Avv. P. Vergnano, Avv. A. Kofler.

### **Argomenti trattati:**

- 1. Contributo al mantenimento per i figli**
- 2. Spese straordinarie per i figli**

#### **ad 1. Contributo al mantenimento per i figli**

A. Determinazione dell'entità del contributo per i figli – base imponibile:

Quale base imponibile per la determinazione dell'entità del contributo viene considerata in prima linea la dichiarazione dei redditi di entrambi i genitori, inbase alla quale il reddito viene calcolato come segue:

- dal reddito complessivo esposto nel 730 o nell'UNICO parte RN, vengono detratti gli oneri deducibili e l'imposta netta; l'importo residuo viene suddiviso per 12 per ottenere l'importo mensile medio. Gli oneri deducibili sono da considerare caso per caso a seconda della loro rilevanza con riferimento ai diritti dei minori.

- se il reddito viene ricavato dal Mod. CUD, dallo stipendio annuale complessivo viene dedotto l'importo trattenuto dal datore di lavoro a titolo di imposta, così come l'imposta regionale aggiunta.

All'inizio del procedimento vengono richieste alle parti le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, al fine di procurarsi elementi di paragone; se il processo dura a lungo, deve essere prodotta la nuova dichiarazione dei redditi.

Poiché dai lavoratori indipendenti, come ad esempio artigiani, albergatori, lavoratori autonomi e contadini la dichiarazione dei redditi con riferimento all' entità del reddito effettivo non è sempre attendibile, per individuare il reddito, può essere richiesta una perizia sulla potenzialità di reddito; anche la dichiarazione IVA in questi casi in questi casi è più attendibile della dichiarazione dei redditi. Per i contadini possono essere presi come base i pagamenti dei consorzi ortofrutticoli detratte le spese.

Se c'è stato un cambiamento di lavoro, nell'accertamento devono essere prese in considerazione le buste paga; ne devono venire esibite parecchie, così da coprire un periodo di tempo più ampio possibile.

Quale ulteriore base imponibile per la fissazione del contributo al mantenimento è da tenere in considerazione il patrimonio di entrambi i genitori (proprietà immobiliari, risparmi, altri beni come l'auto ecc.)

Se vi è la richiesta di detrarre un debito quale posta negativa rispetto

all'accertata disponibilità mensile, è da verificare quando la posizione debitoria si è aperta e per che cosa è stato contratto il debito.

Gli importi pagati dalla mano pubblica rilevano nella misurazione del contributo solo se vengono pagati indipendentemente dall'entità del contributo, come gli assegni familiari, il contributo alla famiglia dalla regione o dalla provincia.

In sede di separazione in linea di massima il denaro pubblico percepito dalla famiglia o dal singolo quale sostegno sociale (in particolare i contributi per i canoni di locazione) non viene preso in considerazione per il fatto che sono una conseguenza della separazione e vengono erogati tenuto conto dei contributi fissati in sede di separazione in base ai bisogni del richiedente.

Diversamente dinanzi al Tribunale per i Minorenni ove i genitori, che si rivolgono al tribunale, sono già percettori di contributi pubblici, per cui nella fissazione del contributo al mantenimento viene tenuto conto dei contributi pubblici già percepiti.

Anche l'assegnazione della casa familiare che può essere in comproprietà tra le parti o in proprietà esclusiva di un genitore, deve essere tenuta in considerazione nella fissazione del contributo al mantenimento (in relazione al risparmio del canone di locazione per uno dei coniugi e alla necessità di pagamento del canone di locazione per l'altro coniuge).

Per la fissazione del contributo viene considerata anche la durata della permanenza dei figli presso il genitore con il quale non convivono abitualmente, solo nel caso in cui la permanenza supera il

tempo minimo (circa 1 giorno o pomeriggio alla settimana e a fine settimana alternati).

Il diritto dei minori di mantenere a grandi linee il tenore di vita goduto in costanza della convivenza della famiglia, nella prassi, con tutta la più buona volontà non è di solito eseguibile. Dopo una separazione con le entrate di entrambi i genitori normalmente devono essere mantenute due case.

**B. Durata del contributo al mantenimento - indipendenza economica dei figli:**

In linea di massima il contributo al mantenimento è dovuto fino al raggiungimento dell'autonomia economica dei figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età.

Se i figli, senza accordarsi con entrambi i genitori, interrompono gli studi, ad esempio se al termine della scuola superiore iniziano un lavoro e lavorano in quel posto per un periodo di tempo rilevante, e lasciano successivamente il lavoro per ricominciare la loro carriera scolastica o per iniziare lo studio all'università, secondo la giurisprudenza prevalente sono da considerare autonomi economicamente; l'autonomia economica raggiunta in precedenza non fa dunque rivivere l'obbligo di mantenimento di un genitore verso l'altro o verso il figlio. I genitori hanno soddisfatto i propri doveri economici che hanno a che vedere con l'educazione dei figli, quando hanno loro permesso di ricevere una formazione in linea con le loro inclinazioni naturali e con le loro aspirazioni, che permetta loro di condurre una vita autonoma. Nell'ipotesi in cui i figli, raggiunta

l'autonomia economica, la perdono (ripresa degli studi, perdita del posto di lavoro), hanno tutt'al più la possibilità di far valere nei confronti di entrambi i genitori il ridotto diritto agli alimenti ex art. 433 e ss c.c..

Nel caso in cui i figli, per i quali è stabilito il pagamento di un contributo al mantenimento, iniziano un'apprendistato e percepiscono uno stipendio regolare, anche se ridotto, non sempre il contributo al loro mantenimento viene ridotto. In questi casi per la decisione relativa alla riduzione o meno del contributo è decisiva la situazione patrimoniale dei genitori: ossia, se il reddito dei genitori lo permette, l'obbligo al mantenimento non viene ridotto almeno fino al raggiungimento della maggiore età. Un tanto per evitare una disegualianza di trattamento tra minori in apprendistato e minori che frequentano la scuola superiore.

Ai minori compete l'obbligo di proseguire negli studi o nell'apprendistato con diligenza, costanza e solerzia; il superamento del regolare periodo di studio, di uno o due anni – nel permanere dei sopra ricordati presupposti – non autorizza l'interruzione dei pagamenti.

Se i figli, aventi diritto al mantenimento, proseguono negli studi scolastici, all'università o nell'apprendistato in maniera rallentata a causa delle pressioni psichiche che si accompagnano alla separazione o in generale ai problemi familiari, questo può essere tenuto in debito conto dal Tribunale.

Non appena i figli hanno concluso una formazione da loro stessi

scelta e percipiscono un proprio reddito, ma vivono ancora con uno dei genitori, né il padre e nemmeno la madre sono più obbligati ad accollarsi il mantenimento - i figli conviventi con la madre o con il padre, per contro, devono contribuire al bilancio e alla comune vita familiare.

A condizione che non sussista una situazione di bisogno, gli eventuali lavori stagionali dei figli non autorizzano una riduzione o un'interruzione del previsto contributo al mantenimento.

## **Ad 2. Spese straordinarie**

### **A. Decisione sulle spese straordinarie**

Poiché a ragione dell'affidamento condiviso in linea di massima ogni decisione riguardante i figli deve essere presa da entrambi i genitori, anche le spese straordinarie che non rivestono carattere di urgenza, devono essere discusse e decise insieme. Il genitore, al quale viene richiesto il pagamento della quota posta a suo carico delle spese straordinarie, non si può sottrarre semplicemente negando categoricamente il proprio consenso. Il diniego alle proposte e desideri che non superano le consuetudini e il tenore di vita – ai fini di ottenere una esclusione alla partecipazione alla spesa – deve essere motivato in modo convincente, tenuto conto che in questo contesto i criteri decisivi sono quelli dell'interesse dei figli e della sostenibilità della spesa.

Entrambi questi criteri possono essere in linea di massima ritenuti sussistenti, con la conseguenza che le spese straordinarie dovranno essere sostenute comunque anche dal genitore che non da il proprio

consenso nei seguenti casi:

- quando si tratta di attività del tempo libero dei figli (corsi, attività sportive con relativa attrezzatura), che erano state sia accordate in costanza di matrimonio o di convivenza;
- quando si tratta di cure mediche che erano usuali quando la famiglia era unita (ad es. utilizzo di prodotti omeopatici o trattamenti presso medici privati anziché presso strutture sanitarie pubbliche);
- quando le spese straordinarie sono in relazione con una decisione presa in precedenza e quindi che in quel momento erano note ai genitori o che potevano essere note: come ad esempio le spese per la prima comunione (compreso il vestito) che sono da ricondurre alla decisione relativa all'educazione religiosa dei figli, le spese per il ballo di maturità e il viaggio per la maturità in base al tipo di formazione dei figli.

**B. Spese straordinarie – spese ordinarie:**

Elenco di alcune spese straordinarie:

- Apparecchio ortodontico se necessario dal punto di vista medico;
- Occhiali da vista;
- Fatture di medici privati, se già prima (vedi sopra) era stato consultato un medico specialista privato (ad es. otorinolaringoiatra o ginecologo);

- Assistenza estiva dei figli (ad es. colonie estive, estate ragazzi/bambini, corsi)
- Gite e viaggi scolastici
- Patente di guida (rientra nella formazione di base);
- Lezioni private che però sono da concordare preventivamente;
- Skipass, se il figlio ha sempre ricevuto uno skipass;
- Corsi e corsi di perfezionamento professionale;
- I costi per i collegi possono essere contenuti nel contributo ordinario, che però potrà essere aumentato; altrettanto bene i genitori possono suddividersi le spese per il collegio come spese straordinarie, ciò che – a causa del venir meno del vitto quotidiano del figlio e delle diminuite spese familiari – può giustificare una riduzione dell'ordinario contributo al mantenimento (almeno nel corso dei periodi in cui il figlio rimane in collegio). Le borse di studio sono da imputare in primo luogo alle tasse scolastiche, al materiale didattico, ad eventuali costi per permanenza in collegio, oppure per il soggiorno nei luoghi di studio.
- Studi universitari: è consigliabile effettuare il conteggio dei costi annuali totali (tasse di iscrizione, materiale didattico, spese di trasferimento, sistemazione, costi di viaggio, abbigliamento, spese quotidiane ecc. ) dalle quali è da dedurre la borsa di studio; l'importo residuo rimane a carico di entrambi i genitori in proporzione al rispettivo reddito,



cosicché il padre e la madre verseranno ciascuno l'importo mensile sul conto aperto per il figlio. Rimangono, quali spese straordinarie, l'acquisto di strumenti tecnici necessari per lo studio, come ad esempio computer e relativi programmi, o la partecipazione a gite didattiche, materiali per laboratorio ecc.

Elenco di alcune spese che non vengono considerate quali spese straordinarie:

- In linea generale le spese proporzionalmente ripartite per vitto, alloggio, abbigliamento per il figlio sono comprese nel contributo mensile;
- Materiale scolastico di inizio anno (quaderni, colori copertine, abbigliamento per fare sport a scuola ...) poiché la spesa si concentra in settembre ma è riferita all'intero anno;
- Mensa, poiché decade la corrispondente spesa a casa;
- Attività del tempo libero intraprese dal padre o dalla madre nel fine settimana di propria competenza. Se il genitore non convivente non tiene fede ai propri impegni di tenere con sé il figlio nei fine settimana o nelle ferie in misura considerevole, può essere presentata la domanda di aumento del contributo poiché anche alla concordata o disposta assistenza diretta può essere riconosciuta valenza economica.